

CXC TORNATA

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1919

Presidenza del Presidente BONASI

INDICE

Congedi pag. 5161

Disegni di legge (discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807 col quale è prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni d'acque pubbliche (Nu. 316-A-bis, 327-A-bis, 416-A-bis e 316-bis-A) » (seguito) 5161

Oratori:

PRESIDENTE 5162
 BENEVENTANO 5163
 DEL CARRETTO 5176
 MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti 5162, 5163
 POLACCO 5168

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . . 5161

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, della grazia, giustizia e dei culti, della guerra, della marina e dei lavori pubblici.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. I senatori Amero d' Aste, Greppi Emanuele, Oliveri e Cavasola chiedono congedo. Il senatore Cavasola nel fare domanda di congedo esprime il suo profondo rammarico di non poter partecipare alla discussione del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, e ciò a causa delle sue condizioni di salute.

Se non si fanno osservazioni in contrario, questi congedi s'intenderanno accordati.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione per la nomina di un membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Senatori votanti 77
 Maggioranza 39
 Il senatore Torrigiani Filippo ebbe voti 57
 Voti nulli o dispersi 5
 Schede bianche 15

Eletto il senatore Torrigiani Luigi.

Seguito della discussione del disegno di legge. « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807 col quale è prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. — Conversione in legge dei decreti

luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 6664 sulle derivazioni di acque pubbliche (Nn. 316-A-bis, 327-A-bis, e 415, 416-A-bis e 816-bis-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. - Conversione in legge del decreto luogotenenz. 26 dicembre 1916, n. 1807 col quale è prorogato al 1º febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. - Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1803 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni d'acque pubbliche (Nn. 316-A-bis, 327-A-bis, 416-A-bis e 316-bis-A).

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi permetta il Senato e mi permetta l'onorevole Presidenza di far considerare che un progetto di questa importanza e di questa mole, nel quale sono state già introdotte molte e successive variazioni, come risulta dalla relazione dell'Ufficio centrale, e nel quale sono ancora da innestare, sia pure semplicemente dal punto di vista della forma, i decreti ultimi che hanno sanzionato alcune disposizioni contenute nel progetto della Commissione, e di cui certamente si annuncia già una discussione molto nutrita e vorrei dire anche aggressiva, come ne abbiamo avuto un saggio ieri, per essere trattata con quella maturità, con quella calma, con quella consapevolezza che si addice all'importanza del disegno di legge, esigerebbe più d'ogni altro la collaborazione della stampa, che è sempre necessaria ai lavori parlamentari, ed è tanto più indispensabile quanto più sono importanti.

Io non ho bisogno di spiegare all'Ufficio di Presidenza ed agli onorevoli senatori come il non aver sott'occhio stampati e distribuiti a

tutti i senatori gli emendamenti, il non vedere completa la trattazione della materia che si deve discutere, il non poter seguire sulla stampa del diligente e sempre esatto resoconto sommario del Senato le discussioni dei giorni precedenti, per potervi replicare e per seguire il processo della elaborazione della legge, è un grave impaccio che soprattutto s'imporrebbe alla responsabilità del Governo nel sostenere questa legge. Il Governo ha in animo di sostenerla coscienziosamente, lealmente, per dovere di continuità di Governo, e con la coscienza di rendere un grande servizio alla economia nazionale e al progresso del diritto nazionale. Esso intende presentare opportuni emendamenti, come ho detto ieri, che ritiene necessari al progetto della Commissione, e sui quali chiederà il giudizio del Senato. Ma tutto questo, ripeto, nell'assoluta mancanza della collaborazione della tipografia, riesce malagevole, ed io domando alla Presidenza se sia possibile riparare a questo stato di cose.

Finchè nei giorni passati abbiamo discusso alcune leggi di breve contenuto e semplici, abbiamo fatto sforzi eroici per fare a meno della stampa dei resoconti e degli emendamenti stampati; ma oggi, pur non proponendo di sospendere i lavori, mi sembra che andiamo a rischio di incontrare seri inconvenienti, se non si provvede al funzionamento della tipografia del Senato, o di una tipografia qualunque, purchè lavori regolarmente.

PRESIDENTE. Assicuro il ministro di grazia e giustizia che la Presidenza non ha mancato di fare i più insistenti uffici perchè fosse risolta la questione della tipografia, di cui tutti sentono le gravi conseguenze; ma le condizioni poste erano tali che, per la dignità del Senato, non si è creduto di poterle accettare. (*Approvazioni*).

Sono in corso trattative tra gli operai e i proprietari delle tipografie, e non sono lontane le speranze di un accordo. L'Ufficio di Presidenza non ha creduto di poter prendere una risoluzione relativa alla questione; però ha fatto richiesta al Presidente del Consiglio affinché provvedesse che alcuni documenti urgenti, indispensabili, fossero stampati dalla tipografia governativa delle Mantellate; vedrà anche se la stessa tipografia potrà stampare altri documenti urgenti.

A provare poi che da parte della Presidenza non è venuta meno nessuna diligenza, annuncio che l'Ufficio di Presidenza ha provveduto all'acquisto di una macchina duplicatrice che da domani potrà entrare in funzione, qualora non fosse ancora raggiunto l'accordo fra i proprietari e gli operai delle tipografie.

Credo quindi che la discussione generale possa proseguire, perchè durante questa è da sperare che saranno superati gli inconvenienti indicati dall'onorevole ministro e che riguardano gli articoli del disegno di legge.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ringrazio l'onorevole Presidente delle sue dichiarazioni, e mi affretto a dichiarare che il Governo mai ha dubitato della diligenza e della sollecitudine dell'Ufficio di Presidenza nel grave argomento, del quale si è fatto cenno. Consento con l'onorevole Presidente che non sia il caso in questo momento di prendere una deliberazione sospensiva, e che si possa continuare la discussione generale, nella fiducia che intanto il dissidio possa essere composto, e si ottenga la regolarizzazione del lavoro tipografico. Ho solo creduto doveroso far cenno di questa difficoltà, da tutti sentita, ma specialmente dal Governo che ha una responsabilità gravissima in questa discussione.

PRESIDENTE. Ed ora riprendiamo la discussione generale.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Signori senatori!

Ieri l'esimio collega Bensa ed il valoroso ministro Guardasigilli hanno esaurientemente in diverso senso esaminato la costituzionalità o meno del decreto luogotenenziale del 20 novembre 1916 e del progetto di legge che viene al nostro esame.

Io mi propongo ora di parlare sulla opportunità di essi in relazione al dovere di un Governo, che ha chiara visione del proprio compito verso il popolo, per il cui materiale e morale benessere ogni legge deve esser proposta.

L'utile pratico, vero, reale di esso deve nel miglior modo conseguirsi, non già a danno di

questo creare novelli istituti ibridi ed inopportuni.

La legge, che viene al vostro esame, è una di quelle importantissime e complesse, che richiedono tutta la vostra paziente attenzione.

Essa congloba interessi e problemi agricoli, industriali, commerciali, tecnici, amministrativi e giuridici, che debbono essere armonizzati con direttive memori delle pratiche, degli usi e delle teoriche dei tempi che furono, con chiara visione delle contingenze presenti e delle altre avvenire.

L'uso delle acque fluenti nei corsi pubblici interessò sempre i reggitori delle pubbliche amministrazioni in rapporto ai bisogni del tempo diverso in cui gli svariati servizi pubblici e collettivi si manifestavano.

Nei primordi della società umana dei corsi pubblici nessun uso industriale o agricolo facevasi.

Col progredire delle industrie agricole di essi parte assai limitata all'irrigazione di terreni con metodi rudimentali di derivazione fu destinata presso noi, mentre gli Egizi in epoca remota con opere meravigliose, le acque a beneficio dell'agricoltura utilmente destinarono.

In un periodo non molto lontano si derivarono le acque per animare i molini per la macinazione dei cereali, sostituendo al lavoro dell'uomo la forza motrice ricavata dalle medesime.

Quando la viabilità pubblica mancava, l'interesse precipuo dello Stato consisteva nella viabilità acqua e sotto l'Impero romano si era assai parchi nel concedere le derivazioni delle acque pubbliche dei grandi corsi affinché *flumina non evacuescant derivationibus nimis concessis*.

Intensificata l'agricoltura, si utilizzarono principalmente i corsi minori non adatti, nè alla navigazione, nè ai trasporti, ma si ebbe cura di mantenere i corsi maggiori per l'uno e per gli altri.

In un periodo più recente, dopo la costruzione delle strade ferrate e delle vie rotabili, per migliorare ed accrescere lo sviluppo e la utilizzazione delle forze motrici a scopo industriale, ed intensificare l'agricoltura, si fu più larghi nel concedere le derivazioni per gli usi suddetti. Fu elevato a dritto di usare delle acque pubbliche, senza valida legale conces-

sione; e senza titolo reale o presunto per immemorabile possesso, il solo uso trentenne delle acque derivate.

Ma più tardi, in un periodo recentissimo, si volle dallo Stato provvedere ad utilizzare i corsi maggiori d'acqua prevalentemente per la navigazione. Fu quindi emanata la legge relativa alla navigazione interna.

Occasionalmente, nell'esame di questa legge, fu largamente discusso in seno all'Ufficio centrale del Senato se dovevansi o meno indennizzare tutti gli utenti delle acque, ai quali, per l'attuazione delle opere necessarie alla esecuzione dei progetti, dovevansi far venire meno le rispettive utenze. La maggioranza fu per l'affermativa. Non sembrò conforme al senso dell'onestà annientare dritti quesiti senza un equo indennizzo.

Oggi viene al vostro esame il progetto di legge relativo alle derivazioni delle acque pubbliche in base a quello proposto dal nostro Ufficio centrale. I punti principali, sui quali credo debba ampiamente discutersi sono:

1° Se debbano definirsi chiaramente con criteri obbiettivi le acque di demanio pubblico;

2° Se debbano riconoscersi come legittimi e mantenersi i diritti di derivazione a perpetuità per concessioni dell'autorità pubblica del tempo, e per la legge del 20 marzo 1865 per le opere pubbliche o per titoli legittimi reali o presunti per la immemorabile, o per uso trentennale anteriore alla legge 10 agosto 1884;

3° Se convenga autorizzarsi novelle concessioni per derivazioni a perpetuità;

4° Se sia veramente utile avere in Roma una magistratura speciale per la decisione delle controversie tra privati e privati, tra privati e Stato relativamente agli usi delle acque pubbliche ed alle modalità delle derivazioni, o se convenga meglio mantenere per esse la giurisdizione del potere giudiziario ordinario.

Quest'ultimo quesito merita la precedenza su gli altri tre, perchè dalla sorte di esso dipendono molte altre modifiche alla presente legge. Dirò quindi brevemente quello che reputo opportuno sia tenuto presente nell'esame di questa importantissima tesi.

Da un complesso di leggi che da qualche tempo a questa parte si emanano, specialmente

dai decreti legge, rilevasi il progresso gradualmente invadente della burocrazia accentrativa, la quale tende spesso ad esautorare il Governo ponendolo nella dura necessità di sanzionare quello che è già stato dalla burocrazia bene o male concordato.

Molto per essa, poco per il popolo. Ecco in sintesi quello che oggi si è costretti dolorosamente ad osservare.

È appunto per questo, che oggi, deviando dal sistema più conforme alle regole di una legge omogenea, ci troviamo di fronte ad una legge ibrida, proteiforme, che alla legge speciale del regime delle opere pubbliche e dell'utenza delle acque dei corsi pubblici, coinvolge l'altra relativa alla magistratura che dovrà giudicare delle contestazioni tra privati e privati, tra costoro ed il demanio pubblico.

Inconvenienti della magistratura speciale. L'istituzione di una magistratura speciale per decidere le diverse contestazioni fra privati e privati, fra privati e pubblica amministrazione con sede in Roma, ha due grandi difetti e produce delle gravissime dannose conseguenze.

In primo luogo, obbliga i cittadini delle diverse provincie a recarsi in Roma per la difesa delle proprie ragioni, con discapito della moneta preziosissima quale è il tempo, col disagio economico delle loro famiglie, con le sofferenze causate da lunghi e faticosi percorsi di molte centinaia di chilometri.

Egli è vero che per ovviare in parte a questo primo inconveniente si è dall'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, istituito un tribunale regionale di prima istanza, ma questo risiede sempre in una città ben lontana dai luoghi dove le contestazioni si sollevano e le sentenze di esso devono quasi sempre, per necessaria conseguenza, venire devolute per definitivo in Roma.

Basterà dare un'occhiata alla carta geografica dell'Italia per formarsi un adeguato concetto delle dolorose condizioni in cui devono trovarsi i cittadini delle provincie settentrionali, meridionali e insulari, non solo per la definitiva soluzione delle contestazioni, ma ben anco per le eventuali istruttorie.

Il secondo inconveniente è quello dell'onere, che alla finanza dello Stato necessariamente

deriva dalla regolare retribuzione ai componenti le magistrature speciali e le segreterie dipendenti.

Per questi due motivi e per il prestigio dell'amministrazione decentrata della giustizia dovrebbe limitarsi la legge che abbiamo in esame, a disciplinare le diverse derivazioni e mettere in evidenza gli elenchi dei diversi corsi pubblici e le derivazioni legalmente esistenti.

E parlo ora della esatta determinazione della differenza tra corsi pubblici da descriversi negli elenchi e corsi privati a base di criteri obiettivi. La legge del 20 marzo 1865 per le opere pubbliche ebbe precipua mira di dettare le norme regolatrici della suprema competenza dell'autorità pubblica per il regolamento del regime delle acque.

Quando quella legge speciale fu compilata, Menabrea, il ministro del tempo, giustamente osservava nella sua relazione, che il compito di essa limitavasi a dettare le norme tecniche per l'esecuzione delle opere pubbliche e per le derivazioni sui corsi pubblici e per il buon regime delle acque. Osservava però, che la determinazione esatta della differenza tra corsi pubblici e corsi privati doveva venire stabilita dal Codice civile.

Publicatosi più tardi, il Codice dichiarò di demanio pubblico solamente i fiumi ed i torrenti. Rimasero così esclusi i rivi, e colatori e fossi.

Per questo motivo la legge del 10 agosto 1884, all'articolo 10 solo delle derivazioni delle acque dei fiumi e torrenti fa cenno. Ed a coerenza di questo concetto il ministro dei lavori pubblici, con circolare del 6 febbraio 1888, faceva noto agli Uffici tecnici governativi, che negli elenchi solamente i fiumi e torrenti avessero dovuto annotare, ed escludere i rivi, i colatori, e fossi.

Per difetto di una norma esatta, gli Uffici tecnici incaricati di compilare gli elenchi, come regola, ritennero doversi considerare corsi pubblici quelli che avevano principio dall'affluenza delle acque provenienti da un bacino imbrifero superiore a quattro chilometri quadrati.

Però, costretti i diversi Uffici tecnici a compilare gli elenchi in breve termine, per eccesso di zelo, non tutti si uniformarono a rispettare quella regola certa e ben definita. Sicchè gli

elenchi, che in alcune provincie si trovano già pubblicati, non conservano quella uniformità di criterio che è richiesta da una legislazione, la quale deve evitare trattamenti dispari ed ingiusti.

Il progetto che abbiamo in esame, sebbene in astratto sembri voler fissare le basi per determinare il carattere del corso pubblico, pure con l'art. 2 adopera un'espressione generica larghissima che si presta a far ritenere corsi pubblici, quelli che tali non sono. Le frasi «abbiano od acquistino l'attitudine ad essere comunque destinate a qualsiasi uso pubblico», costituiscono un criterio subiettivo discutibile variabilissimo, secondo gli apprezzamenti mentali di colui che dovrà giudicare.

Per questo esistono perizie disperate su la natura di un medesimo corso di acqua dichiarato da alcuni pubblico, da altri privato.

Se il pregio di una legislazione consiste nel circoscrivere per quanto più è possibile l'arbitrio del giudice, credo convenga adoperare una dizione, la quale obiettivamente definisca la differenza tra i corsi pubblici (fiume e torrenti) di cui all'art. 427, dai corsi privati, di cui è cenno all'art. 543 del Codice civile.

Il progetto di legge lodevolmente, con criterio del tutto obiettivo, ha differenziato all'art. 6 le grandi dalla piccole utenze.

Per questa ragione analogica credo convenga determinare il corso in base alla portata dell'acqua fluente e del bacino imbrifero che il corso alimenta. In questo senso mi permetterò di presentare un emendamento.

Le sorgenti e laghi di natura privata debbono escludersi dagli elenchi. Le sorgenti che si trovano nelle proprietà private al di fuori delle sponde e dell'alveo dei corsi pubblici non possono, nè devono ritenersi pubbliche.

Prima della pubblicazione del Codice civile si discuteva lungamente intorno alla prima sorgente, che sebbene scaturisse in fondo privato, fluendo scendeva ad alimentare il corso pubblico. Non mancò la controversia animata tra sostenitori delle due opposte tendenze. Ma oggi, sotto l'impero della legge vigente, dopo che nel modo più esplicito è detto che il proprietario della sorgente può liberamente disporne, e che di dominio pubblico dello Stato sono solamente i fiumi e torrenti, vale a dire

i corsi naturali di acque o perenni o torrentizie, le sorgenti, che si manifestano in fondi privati al di fuori dell'alveo e delle sponde dei corsi, debbono ritenersi private.

Parimenti quei laghi artificiali alimentati dalle acque sorgenti in fondo privato, o derivate da corsi pubblici per concessioni legittime, debbono ritenersi privati.

Parecchi laghetti privati esistono formati con chiuse artificiali, sebbene animati da acque derivate dai corsi pubblici, per uso della pesca e della caccia. Questi laghi non possono venir dichiarati di pubblico demanio e l'acqua in essi immagazzinata non può certamente dirsi acqua pubblica, come quella del fiume o del torrente da cui fu derivata per le concessioni consentite dall'autorità del tempo. Sono pubblici solamente i laghi esistenti nel corso del fiume o del torrente e dalla natura solamente formati.

Per queste ragioni, al fine di chiarire il concetto della presente legge, mi riservo di presentare un altro emendamento.

E passo alle concessioni di derivazioni a perpetuità.

Le antiche concessioni per derivazioni di acqua si facevano sempre a perpetuità, o per esplicita concessione dell'autorità pubblica, ovvero per rispetto ad un immemorabile possesso, che la concessione legittima presuppone.

In Sicilia antichissime concessioni dell'autorità del tempo sono state, per difetto di regolare manutenzione, disperse. Nel grande archivio di Stato furono distrutti i privilegi del 1200 sino al 1400, per lo che non si possono avere copie legali delle antiche concessioni. Però il possesso immemorabile fu sempre tenuto titolo vero e proprio, perchè fu costante il rispetto alla sapienza scritta che l'immemorabile ritiene vero titolo, ossia presunzione *iuris* della esistenza del titolo legittimo. Sicchè una semplice enunciativa antica in atti autentici fu ritenuta equipollente al titolo. Per questo è necessario risulti dalla discussione senatoria come la legge dia all'immemorabile possesso l'equivalenza del titolo per le derivazioni delle acque pubbliche.

La legge 20 marzo 1865 (con l'art. 133) le concessioni in perpetuità autorizzava. La legge 1884 le concessioni a perpetuità permetteva (art. 2) però fatte per legge. E se con la parola

« le concessioni a perpetuità » non consentiva, con l'art. 5 la indefinita continuazione accordava al concessionario conferendogli il *dritto* ad ottenere il rinnovamento della concessione per un altro trentennio e così successivamente. Il progetto che abbiamo in esame le esclude del tutto.

È utile o nocivo all'incremento dell'agricoltura questo novello sistema? Moltissime derivazioni di acque pubbliche specialmente in Sicilia sono destinate alle irrigazioni di colture arboree e specialmente di giardini agrumi. Perchè questi giardini possano crearsi è necessario impiegarvi ingenti capitali per trasformare la superficie del terreno sulla quale dovrà sorgere quel delicato frutteto. Dovrà attendersi parecchi anni per ricavare un frutto dal terreno e dal capitale impiegatovi. Se verrà meno l'acqua per la irrigazione l'agrumeto sarà distrutto.

Per le colture arboree quindi la concessione dell'acqua pubblica non può farsi a tempo determinato, ma sibbene a perpetuità.

Questo per le novelle concessioni. Ma per quelle che attualmente esistono a perpetuità, qual'è la sorte a base della presente legge? L'articolo 86 annulla il dritto quesito, annulla eventualmente la ricchezza creata con sacrifici enormi sotto l'egida della legge precedente, e senza alcuna indennità riduce a tempo di 30, 50, 70 anni l'utenza.

Credetè, onorevoli colleghi, sia conforme ai dettami dell'onestà una disposizione di tal genere? Non è essa contraria allo Statuto?

Esistono o no dritti privati sui corsi pubblici? La legge di tutti i tempi e quella che abbiamo in esame non lo negano. Saranno a perpetuità, saranno a tempo, ma certamente sussistono. E se sussistono nessuno potrà onestamente pretendere che lo Stato possa sopprimere tali dritti senza un equo indennizzo.

Ma la soppressione, l'annientamento di un diritto privato non può venire reso legittimo, se non per l'utile pubblico. Qualora questo supremo interesse dell'universalità renda necessario l'esproprio di qualsiasi diritto privato, esso sarà legittima causa della utilità collettiva per l'annientamento del dritto privato, ma la congrua indennità dovrà sempre essere dovuta: *Nemo locupletari debet cum aliena iactura*.

Lo Stato non ha interesse di favorire un privato a danno di un altro. Ma egli può avere un solo interesse, quello cioè di destinare l'acqua di un corso pubblico ad uno scopo di eminente utilità, ed in questo caso, per le leggi relative all'espropriazione per causa di pubblica utilità, potrà sempre annullare tanto le utenze a perpetuità, quanto quelle a tempo determinato.

Se adunque nei casi suddetti v'ha il mezzo di destinare tanto l'acqua pubblica già concessa, quanto qualsiasi bene privato al pubblico utile, perchè non concedere utenze a perpetuità quando queste risultano di utilità agricola od industriale di pronta efficienza di reddito?

E se l'esproprio di dritti quesiti non deve farsi senza equo indennizzo, non si palesa ingiusto ridurre a tempo le utenze acquistate a perpetuità per legittime antiche concessioni, o leggi anteriori, o titoli basati sopra immemorabile possesso?

È per questo complesso di motivi, che mi riservo di presentarvi i diversi emendamenti, che chiarirò occasionalmente nella discussione di ciascuno di essi, tra i quali primeggia la soppressione dell'art. 86.

Poche parole della conseguente necessità di pubblicare gli elenchi in tutte le provincie, e di avere maggiori garanzie per la pubblicità di essi.

Determinato così obbiettivamente il criterio, per differenziare le acque pubbliche dalle private, si rende necessario disporre che gli elenchi dei corsi di tutte le provincie siano compilati alla base di esso, al fine di evitare difformi trattamenti e conservare unità di sistemi tra una regione e l'altra, tra una provincia in cui furono già pubblicati e le altre in cui le pubblicazioni dovranno ancora esser fatte. È per questo che mi riservo di proporre un altro emendamento all'art. 3.

E passo alla pubblicità delle novelle concessioni per la tutela dei diritti dei terzi:

L'art. 9 prescrive le norme ed i termini perchè facciano valere i ricorsi avverso le novelle concessioni fatte dal Governo agli utenti che hanno gli attuali dritti delle esistenti derivazioni. Il modo con cui è compilato l'articolo si presta a nuocere a coloro che legittimamente godono le acque pubbliche e non palesa chiara-

mente sino a quando e come i dritti dei terzi debbono venire mantenuti illesi.

È facile comprendere le conseguenze inique che possono derivare dal sistema imposto da quest'articolo 9. Come mai sarà possibile agli utenti delle acque pubbliche avere cognizione di ciò che si pratica a loro danno negli uffici del Ministero?

È mai possibile che gli utenti possano leggere ogni giorno ed essere abbonati alla *Gazzetta Ufficiale* per rilevare le novelle concessioni, che possono annientare le loro legittime utenze? Nella *Gazzetta Ufficiale* si pubblicano quelle disposizioni governative che, essendo generali per tutti i cittadini, sono rese di pubblica ragione da tutti i periodici e da tutte le autorità comunali, sicchè per queste disposizioni universali basta la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* per la scienza presunta della universalità dei cittadini. Anzi, quando si tratta di leggi attuabili a brevi termini, come quelle attuate dal decreto luogotenenziale, si dispone la pubblicazione contemporanea per pubblici avvisi.

Ma, quando si tratta di vulnerare diritti privati, finora nessuno pensò a pronunziare la decadenza di essi per l'elasso di un termine a partire dal dì della pubblicazione del provvedimento con la inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le utenze esistenti sono cose visibili e permanenti, che possono essere osservate e controllate in ogni tempo dai dipendenti dello Stato e da qualunque persona, che abbia desiderio di chiedere al Governo una concessione qualsiasi o grande o piccola, temporanea, o perpetua. Essi possono benissimo vagliare se la novella concessione può nuocere o meno alle utenze esistenti. Ma l'utente non può sapere ciò che si opera dagli uffici del Ministero, nè può conoscere, se e quando la nuova concessione è pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale*. Non può pretendersi che tutti gli utenti siano associati alla *Gazzetta Ufficiale* e la leggano ogni giorno.

Per ogni elementare ragione di retta funzione del potere della pubblica autorità e per evitare le ingiuste possibili lesioni alle derivazioni legittimamente costituite, tanto il Codice civile, quanto le leggi speciali, finora vigenti, nel modo più esplicito hanno disposto, che le

concessioni per derivazione s'intendano fatte dallo Stato sempre senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

È necessario quindi modificare la dizione della presente legge nel senso di salvaguardare le utenze legittime esistenti.

L'abolizione del giudizio contumaciale.

Lodevole iniziativa, che dovrebbe pure essere presa per la procedura civile, è quella che utilizza l'opera degli uffici postali per le notifiche degli atti. Ed appunto per questo e perchè è utile evitare cavillose dilazioni è necessario trovar modo di far cessare i giudizi contumaciali.

È per queste varie considerazioni che mi riserbo di proporre altri emendamenti occasionalmente nella discussione degli articoli.

Onorevoli colleghi, onorevoli ministri, al di sopra di qualunque concezione idealistica, si raggiunga il miglioramento reale del benessere del Paese. (*Vicissime approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Onorevoli colleghi. Siamo tutti sotto l'impressione del discorso, materiato di rilevanti fatti ed osservazioni, tenuto or ora dal collega Beneventano; echeggia poi ancora quest'aula del plauso tributato ieri all'on. Bensa per altro discorso veramente pieno ed atletico come la persona che lo pronunciava, ingemmato qua e là (tanto per unire il dolce all'utile, e temperare l'aridità degli articoli di codice dovuti tante volte citare) ingemmato, diceva, di non banali citazioni classiche e persino bibliche e condito di quell'*humour* che è speciale al mio caro ed illustre amico. Io avrei potuto tacere dopo questi oratori, ma mi era da più giorni iscritto e l'importanza della discussione è tale che ho creduto bene di mantenere il mio posto quantunque, anche per condizioni di salute tutt'altro che liete, io non possa competere certamente con i discorsi di chi mi ha preceduto. Le mie poche parole saranno altrettanto sparute e scheletriche quanto il corpo di chi le pronuncia.

Due parti erano nel discorso dell'on. Bensa; la prima tutta diretta ad imputare di incostituzionalità il decreto che ci sta sott'occhio, la seconda rivolta a censurare taluni principi di diritto che nel decreto si contengono e che rap-

presenterebbero non una semplice evoluzione, ma addirittura una rivoluzione in taluni punti cardinali del nostro diritto e privato e pubblico.

Comincio dalla prima parte. È stato invocato, e già prima che dal Bensa dal nostro stesso Ufficio centrale, l'art. 70 dello Statuto, lamentando che il decreto-legge pecchi d'incostituzionalità per avere osato di stabilire una giurisdizione nuova, mentre quell'articolo dice che « non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge ».

Ora, illustri colleghi, pensiamo che quell'articolo ha una ragione storica la quale non va dimenticata. Esso fu riprodotto dalla Carta francese del 1814, e poi dalla Costituzione del 1830, le quali venivano alla luce, come già altri ha giustamente avvertito, dopo essere stato violentemente rovesciato il precedente regime; sicchè si sentiva il bisogno di assicurare che almeno questo principio cardinale del rispetto alla giustizia e agli organi che la amministrano non sarebbe stato per nulla toccato. E fu osservato altresì che la ripetizione di quell'articolo diventava superflua in una Carta costituzionale come la nostra largita per iniziativa del principe, non a lui carpita da imposizioni rivoluzionarie; che tuttavia quella riaffermazione, che l'ordinamento giudiziario rimaneva quale era e non si sarebbe potuto modificare altrimenti che per legge, poteva avere una ragione oltrechè in un formale omaggio alla Magistratura giudiziaria, anche nell'intento di accentuare la differenza in confronto all'art. 83 dello Statuto medesimo, col quale il Re si riservava la facoltà di modificare invece egli da solo, quando ancora non poteva funzionare il nuovo ordinamento costituzionale, alcune leggi importantissime, e fra l'altre quella relativa al riordinamento del Consiglio di Stato. Si volle con quell'accento rassicurare che non si sarebbe applicato in ordine alla Magistratura quello che si sentiva di poter permettersi in via transitoria riguardo ad altri corpi. Orbene io dico che la presenza di questo articolo 70, motivato dalle predette ragioni storiche e di raffronto con altro articolo, non mi pare abbia tale forza da ingrossare la questione sino a far apparire che proprio in questo caso ci sia una particolare caratteristica d'incostituzionalità di natura diversa

da quella che può ricorrere negli altri decreti legge. In un certo senso tutti i decreti-legge sarebbero incostituzionali perchè non c'è nello Statuto la dichiarazione che possa in determinate circostanze il potere esecutivo prendere il posto del potere legislativo e fare leggi. E tuttavia questi decreti-legge si fanno continuamente e se ne sono fatti anche in ordine ad un'altra materia per la quale è altrettanto esplicitamente affermata nell'art. 30 dello Statuto la competenza esclusiva degli organi legislativi. Che cosa dice l'art. 30 dello Statuto? Che nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re. Ecco un altro principio di vitale importanza che si connette all'origine storica stessa dei parlamenti e che si è creduto di riaffermare in forma solenne nella carta costituzionale. Eppure è tutt'altro che infrequente il caso di decreti-legge con cui tributi in circostanze eccezionali vengono imposti o inaspriti, decreti che poi, come dimostra il loro nome, sono sottoposti al *placet* del Parlamento: i cosiddetti decreti catenaccio informino. E' tacito di altri esempi che pur potrei addurre. Il dilemma pertanto è semplice: o intacchiamo tutti i decreti-legge di incostituzionalità, o non inalberiamoci in modo speciale per questo, solo in quanto attiene ad un argomento del quale l'art. 70 ha creduto opportuno di fare particolare menzione.

La questione dunque ha da porsi nei termini che valgono per tutti quanti i decreti-legge, i quali si tollerano e si giustificano solo quando ce ne sia l'urgenza, che in taluni casi può essere persino tale da giustificare la sospensione di tutte le guarentigie e libertà statutarie. Si tratta di vedere se c'era veramente siffatta urgenza di istituire per decreto-legge un Tribunale superiore delle acque.

Questo sindacato sul ricorrere o no dell'assoluta urgenza, giustificatrice di qualsiasi decreto-legge è di spettanza del Parlamento e non vi entra per nulla la Cassazione. La Cassazione, altissimo consesso pel quale professo la massima riverenza, potè rispondere come credeva sulla costituzionalità del decreto trasportando la questione dall'art. 70 all'art. 71 dello Statuto.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. La questione era sull'art. 71 e non poteva essere che su quell'articolo.

POLACCO. Ma non era nè fu suo compito decidere sul ricorrere o no dell'urgenza...

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Nessuno ne dubita di questa.

POLACCO. Questo è compito interamente a noi riservato.

Posta la questione su questo terreno, io, che pur nego esistesse l'urgenza, debbo però notare che uno degli argomenti addotti dall'amico Bensa è di quelli che per voler provare troppo finiscono col nuocere forse più che giovare alla causa che s'intende patrocinare. Ha detto l'onorevole Bensa: vedete? l'urgenza non vi poteva essere, non c'era perchè, se vi fosse stata, il Governo aveva per sè la legge dei pieni poteri ed avrebbe di questa fatto uso, non di un decreto da convertirsi in legge.

BENSA. Non ho detto questo.

POLACCO. Spiacemi allora di avere frainteso il suo pensiero. Certo è che quel ragionamento fu pure fatto, adducendo anche l'autorità del compianto collega Arcoletto, da un giuspubblicista di valore, il Presutti: « Se, egli scrive, per le condizioni eccezionali del momento poteva essere urgente apportare modificazioni all'ordinamento legislativo esistente, all'uopo il Governo poteva provvedere con decreto luogotenenziale in forza degli straordinari poteri legislativi consentitigli con la legge 22 maggio 1915: il non aver fatto uso di tali poteri implica che lo stesso Governo ritenne non concorressero quelle ragioni di urgente necessità per l'economia nazionale che secondo la legge del 22 maggio lo abilitavano a fare uso delle potestà conferitegli da detta legge; onde per confessione stessa del Governo mancava quell'urgenza che, secondo la dottrina di molti giuspubblicisti, abilita il Governo alla emanazione dei decreti legge » (1).

Ora io credo che questo argomento di per sè solo non basterebbe, non potendosi muovere appunto a chi, potendo fare il più, avesse fatto il meno per un senso di rispetto verso il Parlamento a cui intendeva sottoporre il definitivo esame di un dato provvedimento, tenuto calcolo della importanza e delicatezza speciale del tema.

Del che si è avuto un esempio recente in altra materia nella quale io credo che nessuno

(1) PRESUTTI, *Le acque demaniali e i diritti privati in Riv. delle soc. commerciali* del 31 aprile 1917, pag. 208.

vorrebbe e vorrà a suo tempo far carico al Governo della via che esso ha battuta: alludo ai decreti legge relativi al risarcimento dei danni di guerra. Che l'urgenza ivi esistesse è manifesto, non vi è bisogno di provarla: è presente troppo alla mente di noi tutti lo stato miserrimo dei profughi dispersi in tutta Italia ed anelanti a ritornare alle loro case rovinate dal nemico. Pure, trattandosi di ingente spesa e dell'ordinamento di appositi organi giurisdizionali, non si credette che l'urgenza estrema dispensasse dal chiedere al Parlamento la successiva conversione in legge. L'aver dunque battuta l'una piuttosto che l'altra via non è per sé solo tale fatto che basti ad escludere che vera urgenza nel caso concreto ricorresse.

È invece all'intrinseca natura dei provvedimenti adottati che bisogna por mente per risolvere il quesito. Venendo allora al caso nostro, pare a me manifesto che, se urgenza v'era per ciò che riguarda la facilitazione delle procedure per la concessione di derivazioni di acque pubbliche durante la guerra per animare gli opifici destinati alla fabbricazione delle munizioni e simili, se vi era, dico, urgenza per questa parte (sicché merita plauso la istituzione di quel Consiglio superiore delle acque che agevola la spedizione delle relative pratiche sino allora lunghissime e vi imprime uniformità di indirizzo), non altrettanto credo si potesse dire quanto alla istituzione di una Magistratura apposita di grado unico autorizzata a decidere sulle questioni di diritto relative alle derivazioni d'acqua. Io credo che con la necessaria celerità nella determinazione delle acque pubbliche mediante appositi elenchi e nelle concessioni di derivazione era pienamente conciliabile il rispetto all'ordinamento giudiziario esistente, come aveano dimostrato i decreti luogotenenziali, a proposta del ministro Ciuffelli, precedenti a quello di cui stiamo trattando, e come del resto risulta dalla stessa legge sulle concessioni del 1884, che, compilati gli elenchi, riserva poi all'autorità giudiziaria, senza pericolo di intralcio ai provvedimenti amministrativi, le questioni di proprietà, proprio come avviene in ordine alle strade nazionali, provinciali e comunali giusta la legge sui lavori pubblici.

In questa parte, dunque, io mi associo all'amico Bensa e penso sia bene che una voce

autorevole come la sua sia sorta qui dentro in questo momento a deplorare, non fosse altro come monito per l'avvenire, l'esorbitanza compiuta dal potere esecutivo, mentre purtroppo, come notava il citato Presutti, « occorre riconoscere che gli spiriti non volgono in Italia eccessivamente favorevoli ai principi a cui si ispira il Governo libero ».

Ma non per questo io mi sentirei di sottoscrivere senz'altro alla radicale proposta dell'eminente collega, il quale si illude di ferire sin d'ora a morte nella parte reputata incostituzionale il decreto che ci sta sott'occhio stralciandone *a priori* quella parte e approvando il rimanente. Sta il fatto che con un articolo unico il Governo ci domanda di convertire in legge i decreti tali e tali; se noi rispondessimo: no, a questa semplice domanda, certo tutto cadrebbe senza bisogno di altro, ed il disegno di legge respinto così da un ramo del Parlamento, in forza dell'art. 56 dello Statuto, non potrebbe essere più riprodotto nella stessa sessione della presente Legislatura. Ma se noi mutiliamo il decreto di cui ci fu chiesta la conversione in legge in taluni dei suoi organi siano pure vitali, come questo della costituzione di una nuova giurisdizione, e sia pure per il motivo addotto d'incostituzionalità, non per questo il decreto cade. Si avrà un progetto non totalmente respinto, ma emendato da un ramo del Parlamento, e lo si dovrà come tale sottoporre all'altro ramo, il quale potrebbe accogliere o pur no i nostri emendamenti. Eventualmente potrebbe anche ripristinare tutto quello che noi avessimo cancellato ed allora il progetto di legge tornerebbe nella odierna sua veste al Senato, il quale dovrebbe nuovamente esaminarlo; nè può escludersi avvenisse quello che già altre volte si è verificato e cioè che ad un certo punto il Senato finisse col piegarsi, accogliendo principi da esso originariamente respinti, ma poi approvati dalla Camera. Nel frattempo intanto il decreto, non definitivamente vulnerato dai nostri emendamenti, per quanto radicali e profondi, serberebbe in ogni sua parte il vigore che ha avuto dal giorno della sua emanazione.

Non concordo quindi con l'amico Bensa, quando egli propone di recidere dal nostro esame tutta quella parte che ritiene incostituzionale, reputando che così in quella parte il

decreto cada subito senz'altro. Non è questo che noi dobbiamo fare, posto che già, per le cose che dissi, a quella radicale risultanza nemmeno per questa via si perverrebbe.

Certo la cosa andrebbe anche più liscia se si fosse in questo periodo di guerra veramente tumultuario, per la procedura e la buona tecnica legislativa, adottato anche nella presente materia quel procedimento che fu pur seguito in altri campi, in quello per esempio degli orfani e degli invalidi di guerra. Ricordiamo che allora si emanarono in argomento delle disposizioni per decreto luogotenenziale durature fino a quando non si fossero approvati i disegni di legge speciali contemporaneamente pendenti davanti alle Camere. Sicchè c'era perfetta indifferenza che la discussione nei due rami del Parlamento si protraesse, come si è effettivamente protratta, a lungo, e il disegno per esempio sugli orfani di guerra, toccato via via e ritoccato, andasse su e giù dall'una all'altra Camera, perchè, qualunque ne fosse la sorte parlamentare, rimaneva intanto fermo quanto si era per Decreto luogotenenziale statuito.

Nel tema nostro non si è fatto così: si battè la strada dei decreti-legge, ma se questa diversa procedura fa sì che penda sempre la spada di Damocle di una definitiva reiezione sul decreto e in particolare sulla nuova magistratura con esso istituita, non toglie che il decreto nella sua interezza, e la predetta magistratura con esso, continuino a funzionare per lunghe che siano le more dei dibattiti parlamentari sull'argomento. Ed ecco pertanto sorgere ora quella urgenza che non vi era originariamente, nel senso che dopo due anni e mezzo trascorsi oramai dacchè questa magistratura funziona s'impone che se ne decidano definitivamente le sorti per non protrarre uno stato anormale durato già troppo. E cosiffatta decisione sia in questa che in altre parti del decreto ci viene ora agevolata posto che il Governo stesso ci viene innanzi proponendo degli emendamenti, che molti ne erano già stati proposti dal nostro benemerito Ufficio centrale e sono ora fatti propri dal Governo, sicchè possiamo dirci in cospetto di un disegno di legge nuovo.

Ebbene, discutiamolo come discuteremmo qualsiasi altro progetto di legge, apportandovi

eventualmente emendamenti ulteriori anche nelle parti che erano le più essenziali secondo la mente di chi l'aveva originariamente concepito.

Dimostrata, s'io non m'illudo, la necessità di non disertare il campo della discussione e dell'esame per nessuna parte del decreto, quale pur sia il giudizio sulla costituzionalità di taluni suoi provvedimenti, entriamo nel merito di questa grossa questione relativa appunto alla istituzione di un Tribunale speciale delle acque pubbliche, la cui opportunità è stata oggi contestata dall'on. Beneventano. Ora bisogna anche qui distinguere le tendenze dottrinali dalla realtà e dalle necessità pratiche. Certo che, astrattamente, saremmo tutti fautori di un unico ordine giudiziario a cui nulla fosse sottratto, che di tutte le cause, di tutte le ragioni di giustizia, la quale è poi una sola qualunque sia la entità e qualità delle controversie dibattute fra le parti, decidesse ugualmente. Ma ormai c'è questa corrente alla quale noi non ci possiamo sottrarre, degli arbitrati obbligatori, delle giurisdizioni speciali, e non senza ragioni pratiche poichè, dobbiamo pur dirlo, han-fatto ottima prova. Tanto che lo stesso Ufficio centrale fa voti che un magistrato simile speciale si istituisca anche in altra materia in cui occorre specialissima competenza tecnica, nella materia del diritto marittimo. Ed io aggiungo che altri voti altrettanto autorevoli in materia analoga furono emessi. Per esempio il Collegio nazionale degli ingegneri ferroviari italiani, insieme con la Società degli ingegneri e architetti italiani e con il concorso preziosissimo del nostro illustre collega Bodio, formulava un identico voto perchè una magistratura mista di giuristi e di tecnici si costituisse per la liquidazione delle indennità nei casi di espropriazione per utilità pubblica. E volendo poi restare nella nostra materia devo ancora ricordare (mi scusi il Senato delle troppo frequenti citazioni, ma io penso bene di supplire alla deficienza della mia con l'autorità degli altri), come il nostro Scialoja, proprio in questo tema delle derivazioni di acque, nell'VIII congresso delle Società italiana per il progresso delle scienze tenuto nel marzo 1916, pochi mesi prima che uscisse il nostro decreto-legge, così si pronunciava:

« Io sono avverso, per principio generale, alle giurisdizioni speciali perchè preferirei di molto che la nostra magistratura ordinaria,

« riformata e fornita di strumenti molto migliori di quelli che sono dati dai nostri codici, potesse regolare gran parte della materia, ma dobbiamo purtroppo riconoscere lo stato attuale delle cose. La magistratura non è adatta a regolare materie in cui gli elementi di diritto pubblico necessariamente modificano lo spirito dei rapporti stessi, anche se apparentemente si presentano sotto la veste di rapporti di diritto privato. E del resto le questioni tecniche s'intrecciano così con le giuridiche in tale materia, che è necessario che il giudice abbia cognizioni tecniche per non rimettere poi a perizie che finiscono col far perdere la traccia della verità ».

Per tali ragioni se posso censurare il modo come fu istituito, non posso non approvare in massima il concetto di uno speciale magistrato delle acque pubbliche, riformato bensì col doppio grado di giurisdizione quale ci viene oggi proposto.

Passo ora al secondo ordine di argomenti di cui si è pure intrattenuto l'onorevole Bensa e dopo di lui l'onorevole Beneventano.

E giacchè ho ricordato l'ottavo congresso della Società delle Scienze di cui fa pur parola la relazione del nostro Ufficio centrale, mi piace notare che in quella occasione furono enunciate delle idee precorritrici del nostro decreto-legge, anche per ciò che riguarda l'ampia concezione pubblicistica delle acque richiesta da nuovi bisogni. Però, amo dire le cose con tutta franchezza, esponendo queste idee in gran parte accolte nel decreto-legge, non lo si fece con quella disinvoltura per ciò che riguarda il trattamento dei diritti privati, che è invece una menda innegabile del decreto che ci sta sott'occhio. Il punto centrale è sempre quello dell'indirizzo nella concezione dei limiti di rispetto dei diritti privati pur dove sovrastino le supreme esigenze sociali. E forse (né io gliene fo carico, perchè l'uomo politico deve a viso aperto sostenere in ogni campo e da qualunque posto il trionfo delle idee per cui milita) l'autore del decreto-legge, onorevole Bonomi, si lasciò qui dominare nel compilarlo dalle tendenze e dal credo della parte a cui appartiene. Ma allora, io dico, se vogliamo fare del diritto socialista, lo si dichiari una buona volta, e non cerchiamo di inorpellare invece la cosa con certe trovate che possono appena comprendersi in quella giu-

risprudenza che oggi si suole denominare progressiva. Sappiamo tutti che non di rado la giurisprudenza si sforza a rompere l'involucro delle leggi che non le permetterebbero sempre di stare in diretto rapporto con i bisogni della vita reale; c'è la tendenza a cercare il cavillo, a torcere il significato anche chiaro di un testo di legge per adattare un codice come il nostro, vecchio di oltre mezzo secolo, a bisogni nuovi, di cui non si aveva la più lontana previsione quando il codice fu fatto. Siffatti cavilli che il puro scienziato condanna potranno essere spiegati dall'uomo pratico con queste esigenze alle quali non può rimanere sordo il magistrato. Ma quando formiamo la legge non abbiamo bisogno di ricorrere a cotesti ripieghi, siamo noi gli autori della nuova legge condenda, possiamo e dobbiamo dire francamente quali sono le idee che poniamo a base della legge nuova; non c'è bisogno, per esempio, di ricorrere alla sottigliezza di quell'eminente magistrato che, volendo negare che esista proprietà privata delle sorgenti, in un suo scritto dice che il Codice civile parla bensì di proprietario della sorgente, ma che quella è una forma ellittica intendendo dire il proprietario del fondo dove è la sorgente! Queste sono scappatoie con cui si cerca (non intendo offendere nessuno) di eludere la legge contorcendola sia pure a buon fine. Ma sul terreno della legge nuova condenda, torno a dirlo, tutti questi ripieghi, queste cabale legali vanno banditi; diciamo apertamente le cose come vogliamo che siano, diciamo se occorre, che vogliamo affermare tutte le acque indistintamente essere pubbliche. È pur questa una teoria rispettabile che ha eminenti sostenitori, fra i quali sta il Presidente del nostro Ufficio centrale.

Prendiamo insomma noi legislatori la via maestra, anzichè inflare quei viottoli nei quali si può capire che si addentri la giurisprudenza quando si dibatte tra le necessità della vita reale da un lato e il testo positivo di legge dall'altro. Quando si legifera *ex novo* quelle contorsioni di principi e di tradizionali formule che li esprimono sono proprio fuori di luogo. Cerchiamo piuttosto di fare strada apertamente alle idee nuove senza far getto di altre che ben si possano con esse conciliare e concatenare, quale è il principio dell'equo indennizzo combinato col sacrificio delle ragioni private

ogniquale volta tale sacrificio pel pubblico bene si imponga. Non ci si venga dunque a parlare, come fa la relazione del nostro Ufficio centrale, di una *vis socialis* appaiata nei suoi effetti alla *vis divina*, mentre da questa ben si deve distinguere e fu sempre distinto il cosiddetto *fatto del Principe* che dà luogo ad indennizzo.

Ma il vero animo e il pensiero dell'autore del decreto risulta dalle parole sue dirette ad illustrarlo. Disse l'onorevole Bonomi della necessaria nazionalizzazione di tutte le forze idriche, del futuro grande demanio industriale. Si avrà dunque in avvenire un nuovo grandioso monopolio, contro il quale io credo che, se fosse immediatamente attuato, il relatore del nostro Ufficio centrale si scaglierebbe con altrettanta vivacità quanta ne spiegò nel combattere altri recenti monopoli di Stato, invocando la incapacità di certi organismi burocratici ad esercizi di commercio e d'industria. Ma a questo proposito il valoroso relatore nota: sono cose che si verificheranno fra cinquanta o sessanta anni, e se ne sbriga con la citazione virgiliana *Maneat nostras ea cura nepotes*, se la vedranno i nostri nepoti. Senonchè, anche a tacere che cinquanta o sessant'anni per la vita delle nazioni sono meno di cinque o sei minuti nella vita di un uomo, è da curare fin d'ora che questa nazionalizzazione di tutte le forze idriche, questo demanio industriale di cui si vuole gettare il germe, non offendano intanto fondamentali concetti giuridici oggi imperanti, e soprattutto non siano cosa per cui vada conculcato impunemente il diritto privato.

Principiis obsta. Che se poi si vogliono attuare nuovi criteri socialistici nella legislazione, non facciamone soltanto un esperimento quasi in *corpore vili* in materia di acque. Se è cosa buona, perchè limitarsi ad applicarla a carico e a spese dei proprietari di acque e non per tutte le proprietà?

Sono due i punti che qui si presentano, la definizione delle acque pubbliche, e il diritto degli attuali proprietari o investiti di non precarie concessioni.

La definizione delle acque pubbliche e loro classificazione è stata sempre lo scoglio contro cui si sono arenati altri progetti. Ricordo che il compianto collega Veronese, alla cui memoria, sicuro interprete di voi tutti, onorevoli colleghi, invio un reverente saluto, aveva già

compiuta una pregevole relazione sopra un disegno di legge in materia e sperava che venisse in discussione. Ma il ministro del tempo, onorevole Sacchi, lo ritirò perchè questa classificazione delle acque pubbliche o private trovava così incerto il Governo che si credette opportuno di mettere da parte l'intero disegno, e così il lavoro del compianto collega passò agli archivi del Senato.

L'inafferrabilità e la fluidità dell'elemento che si tratta di disciplinare si potrebbe dire che si ripercuota sullo stesso concetto giuridico, tantochè anche quei grandi maestri del diritto che furono i romani in questa parte, in fondo, non ci lasciarono che idee vaghe ed elastiche designando come criterio per la definizione dei corsi pubblici la loro *magnitudo* e la *existimatio circumcolentium*, cioè dei vicini i quali abbiano un terreno in prossimità dell'acqua. A voi è pur nota la questione se oltre alle acque private vi siano solo acque demaniali od anche acque pubbliche che siano qualche cosa di diverso dalle demaniali.

Siamo dunque sopra un terreno dove il dissenso è vivo e l'indecisione delle linee e la disparità dei concetti sono per l'indole della materia d'antica data. Così, per continuare, l'on. Bensa ha citato l'art. 426 del Codice civile che fa una enumerazione di beni demaniali. Tutti sanno che esso tace di molte acque e non parla che dei fiumi e torrenti, pur dipartendosi dal Codice francese che limitava il carattere di demanialità ai fiumi e torrenti navigabili ed atti al trasporto. Viene poi l'art. 427 il quale dice che tutte le altre specie di beni sono beni patrimoniali e non demaniali. Di modo che questo secondo articolo parrebbe per un momento volesse dare un carattere tassativo all'enunciazione dell'articolo precedente; il che per verità farebbe cadere nell'assurdo di dover considerare demaniale un torrentello qualunque e non invece uno dei maggiori laghi, come il Garda e simili. Ingegnosamente la difficoltà fu però superata osservando che la legge dice non « tutti gli altri beni » ma « tutte le altre specie di beni ». Quando io m'imbatto in un bene della specie di quelli dell'articolo che precede, posso dire che si tratta di un bene demaniale. Quanti sforzi dunque di ermeneutica per giungere alla designazione di questi beni e quale varco aperto

alle più svariate interpretazioni! Ma ora, lunge dal chiarire le cose, si introdurrebbe in questa materia già così mal precisa un criterio sovvertitore dei principi finora riconosciuti a causa di nuove incertezze, cioè quel concetto di *potenzialità* a cui si ricorre nella definizione delle acque pubbliche, che il nostro Ufficio centrale ha trasportata dal regolamento, ov'era mal collocata, nel corpo del disegno di legge. Se ne è già parlato ieri ed è certo che in quel punto si va ben oltre a quanto era stato finora insegnato. « Il criterio di stabilire la demanialità o meno dell'acqua — è il Ranelletti che parla — è così profondamente mutato: non più la *destinazione* del bene all'uso pubblico, che è una condizione attuale di esso creata o riconosciuta da un atto di volontà dell'autorità pubblica, ma l'*attitudine* del corso d'acqua ad essere utilizzato o comunque destinato a qualsiasi uso di pubblico interesse. E questa attitudine si deve giudicare non solo considerando il corso per sé solo isolatamente, ma anche in relazione al sistema idrografico al quale esso appartiene » (1). Vi è qui tutta la differenza che corre dall'*esse* al *posse* e indefinito più che mai si fa il concetto di acqua pubblica fino a poter sopprimere quello di acque private. Ben meglio dire addirittura che tutte le acque son pubbliche. Nè contro l'affermazione che il criterio differenziale è mutato vale la obbiezione del Marracino che « la destinazione creata o riconosciuta e l'attitudine ad essere destinata sono gradazioni di uno stesso concetto, giacchè la constatazione dell'attitudine non è che una destinazione attuale ad uso pubblico potenziale » (2). Questi sono sforzi ingegnosi e sottigliezze dialettiche che, se compaiono non di rado in quelle sentenze, costituenti, lo vedemmo, la cosiddetta giurisprudenza progressiva, non si possono passare per buone in un dibattito scientifico e men che mai potrebbero invocarsi in quest'aula parlamentare mentre stiamo facendo una nuova e per quanto possibile buona legge, a contorni più che si può ben definiti.

Ad ogni modo in quanto l'adozione del nuovo

(1) RANELLETTI, *Sulla nuova legge per le derivazioni delle acque pubbliche*, estr. dalla « Riv. delle Soc. comm. », 1917, fasc. 4, pag. 6.

(2) MARRACINO, *Per la riforma Bonomi*, estr. dalla Rivista « Acque e trasporti » Roma, 1917, pag. 8.

criterio pubblicistico importi passaggio di acque nel novero di beni demaniali dello Stato in danno di terzi, questi hanno da esserne risarciti. Ben fu notato che nell'ottavo Congresso della Società delle scienze, di cui ho fatto cenno dianzi, pur allargando il concetto di acque pubbliche, si poté discutere e si è discusso dell'ammontare dell'indennità, del modo come debba venir corrisposta, se in natura in quanto ciò sia possibile, o in danaro, ma mai si è pensato di negarla, il che sarebbe una profonda iniquità (RANELLETTI, loc. cit.).

Tanto sul primo punto della determinazione delle acque pubbliche e dei possibili attentati che ne derivino a ragioni di terzi, attentati contro cui conviene ribellarsi.

E passo al secondo punto: i diritti esistenti. Uno stesso avvocato erariale, che ha sostenuto in più incontri e con molto calore le ragioni del fisco, in materia appunto di derivazione di acque, dice: « non due, ma tre sono le categorie di utenti di acque pubbliche: 1° quelli che ne godono in forza di titolo legittimo ed hanno su di esse un vero diritto patrimoniale; 2° i moderni concessionari, i cui diritti sono limitati dalla forma della concessione; 3° i possessori ultratrentennali di acque pubbliche, i quali hanno un diritto maggiore dei concessionari sia per la durata indefinita sia perchè non pagano canone, ma hanno un diritto minore degli utenti, che sono soggetti alle prescrizioni della legge del 1884 per ciò che ha tratto agli articoli 8 e 9 di essa » (1). Ebbene, nella prima categoria di coloro che godono in forza di titolo legittimo, non stanno solo gli aventi causa da concessionari dei tempi in cui i principi, confondendo il patrimonio pubblico con quello loro particolare, facevano man bassa dei beni demaniali largendoli a privati, ma stanno anche, come ha ricordato bene l'on. collega Beneventano, altri concessionari di utenze che la stessa legge del 1884 considera come perpetue. Concetto di concessioni perpetue in materia d'acque che non esulerebbe dalla nostra legislazione, pur non ammettendolo per l'avvenire nelle derivazioni di cui stiamo occupandoci, perchè rimarrebbe sempre nel codice della marina mercantile, in cui si parla di simili concessioni per-

(1) STOLFI, nota a Sent. 26 febbraio 1916 della Cassaz. di Torino in *Giurisprud. it.*, estr. pag. 15).

petue, sempre da farsi per legge, possibili sopra acque che hanno indiscutibile carattere di demanialità. È mai possibile dunque incamerare senza compenso beni privati come son questi, pur compatibili col concetto odierno dei beni demaniali in genere e in ispecie delle acque pubbliche?

Abbiamo poi i concessionari per trent'anni, i quali avevano, secondo la legge del 1884, quel tal diritto di rinnovo od insistenza che a tutti è noto. Mi disponeva a spezzare anche per essi una lancia, ma proprio ora mi è pervenuto un foglio contenente i primi emendamenti proposti dal Governo e con molto compiacimento vi trovo che alla dizione originaria che all'espri del termine la concessione « potrà essere », si sostituisce l'altra « sarà rinnovata ». Non posso quindi che plaudire al Governo per essere venuto incontro qui a desideri rappresentati un principio di vera giustizia. E come in questo così in altri punti miglioreremo notevolmente la legge che ci sta dinanzi se, pur accogliendo criteri innovatori in omaggio a supreme esigenze sociali, li accompagneremo tuttavia da savie ed eque norme transitorie.

In un notevole studio sulla relazione del nostro Ufficio centrale fu lamentato il difetto di siffatte transitorie con queste savie parole: « Senza dubbio l'evoltersi del pensiero giuridico, il progredire dei principi economici e sociali producono ogni tanto quei nodi gordiani che vogliono la recisione. Allora occorrono quelle leggi eversive o soppressive che scatenano sempre discussioni appassionate di teorici e strida di interessati. Ne abbiamo nella nostra legislazione contemporanea esempi di cui ancora non è spenta l'eco del tutto; ma la coscienza nazionale di gran lunga prevalente vi ha aderito, perchè risposero ad una vera necessità e perchè, o non lesero alcun interesse materiale privato, in atto od in legittima aspettativa, o vi ebbero ragionevole riguardo con congrue disposizioni transitorie. Nelle disposizioni in questione nulla di tutto; nelle proposte dell'Ufficio del Senato ancor meno che nella legge » (1).

Continuiamo sulla buona via di cui il Governo oggi ci dà un saggio, aggiungiamo o

sostituiamo a quelle proposte altre transitorie che meglio servano di ponte di passaggio dal vecchio al nuovo sistema, ed armonizzando così tutte le esigenze, provvederemo veramente a far sì che esca dai lavori nostri perfezionato sensibilmente questo disegno di legge.

Giacchè ho la parola, mi si permetta di usarne ancora brevissimamente per tributare al nostro Ufficio centrale, fatto segno ieri di tanti strali, la lode che gli è dovuta per parecchi emendamenti introdotti nel decreto-legge che in molte parti l'hanno migliorato. Ricordo fra gli altri l'aver trasportato nella sua vera sede la definizione, sia pur criticabile, delle acque pubbliche, l'aver elevato, accogliendo le domande di interessati, da cinquanta a sessanta anni la durata delle concessioni a scopo industriale, l'aver sostenuto bensì la costituzione di un tribunale supremo delle acque, ma come magistratura di secondo grado, il che rappresenta il ritorno alle buone regole in fatto di competenze e di giurisdizione.

Finalmente prima di chiudere, io credo doveroso richiamare l'attenzione del Senato su talune parole molto gravi che furono di recente pronunziate da quell'eminente uomo che presiede al Consiglio superiore delle acque.

Nell'adunanza del 1° febbraio 1919, presente il ministro onorevole Bonomi, previsioni molto fosche esponeva il prof. Corbino, illustre presidente di quel Consiglio, avvertendo che alla pletora di domande di concessione rapidamente smaltite dal Consiglio, era in misura impressionante seguita l'inerzia dei concessionari, trattenuti dall'attuare per le gravi spese odierne di materiali e mano d'opera. « Senza le più sollecite cure da parte di tutti, egli notava, noi rischiamo di veder restare sulla carta i numerosi impianti dei quali si è chiesta la concessione ». E si proponeva poi questa domanda: « Considerata qual'è la situazione reale del mercato, ed evitando di confondere la vivacità delle richieste di concessione con la possibilità di eseguire gli impianti, conviene allo Stato lasciare libero giuoco agli organismi industriali, attendendo che essi facciano o non facciano, o invece è consigliabile un intervento che spinga con mezzi idonei ad eseguire le opere di derivazione, indipendentemente e al di là dei bisogni del momento? ». È una domanda alla quale mi guarderei nella mia in-

(1) C. Tosi in *Monit. dei Trib.* del 15 giugno 1918, pag. 334.

competenza, di dare risposta, ma poichè tocca un problema gravissimo per la concreta e pronta attuazione della legge in esame, non dobbiamo dimenticarla per non crearci illusioni desunte dalla grande attività di quel Corpo organico che deve dar corso a siffatte concessioni. Soggiungo che il Corbino non si limitò a delle lagnanze, ma fece anche una formale proposta. « Anzitutto, egli disse, poichè per una disposizione del decreto-legge tutte le opere di derivazione finiranno dopo qualche tempo col passare allo Stato, una forma generale di contributo da parte di questo potrebbe consistere nel versamento annuo di una quota che capitalizzata nel tempo della concessione, rappresenti il valore reale di tutte le opere che diventeranno alla fine proprietà dello Stato ».

È una proposta degna dell'autorità di chi l'ha fatta, che qui ho voluto semplicemente accennare, e che potrebbe essere ripresa nella discussione degli articoli, mentre nella discussione generale sarebbe fuori di luogo.

Ricordiamo solo fin d'ora che sussidiare in quello od altro modo tali imprese, si da agevolarne ed affrettarne il compimento, non significa tanto aiutare gli industriali, che sanno fare troppo bene i loro interessi, quanto giovare al pubblico anche per il minor prezzo a cui in conseguenza potranno poi essergli fornite dagli industriali stessi le desiderate energie elettriche o i loro prodotti sotto forma di calore, di luce e simili.

Chiedo venia agli onorevoli colleghi di avere abusato della loro pazienza. A me è bastato tentar di ricondurre la discussione sul suo terreno, e dir chiaramente che senza brusche ribellioni, per quanto legittimate da un alto senso di tutela delle prerogative parlamentari, noi ci dobbiamo considerare qui come davanti ad un progetto nuovo di legge suscettibile di ogni possibile emendamento e dobbiamo accingerci pazientemente a studiarlo in ogni sua parte, con quella serenità ed obiettività che dell'alto nostro Consesso è costante tradizione ed invidiabile vanto. (*Approvazioni vivissime*).

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Onorevoli colleghi. L'Associazione liberale monarchica di Napoli accogliendo una mia proposta, allorchè io aveva

l'alto onore di presiederla, deliberò di occuparsi dell'importantissimo problema delle acque, sia nel supremo interesse nazionale, sia in quello meridionale in ispecie. E nominò una Commissione di competenti tecnici e giuristi, di cui io ho l'onore sottoporre lo studio all'esame del Senato.

E poichè, poco tempo dopo della ricordata nostra iniziativa, fu pubblicato il decreto-legge sulle derivazioni delle acque pubbliche, la Commissione, a far lavoro più pratico ed immediato, anzichè impostare il problema su capisaldi di carattere generale, ritenne opportuno costituire l'ossatura del suo lavoro sul decreto stesso, esaminato, però con la maggiore larghezza di criteri e senza alcun preconcetto di carattere politico-economico, solo ispirandosi alla maggiore obiettività per quella, che sembrò la migliore soluzione. Presentai all'Ufficio centrale quella relazione e l'Ufficio si compiacque accoglierne alcuni concetti.

Ciò premesso, per spiegare la genesi di quanto sto per dire, entriamo nell'argomento.

Questo problema, che ne involge tanti altri, insieme allo sviluppo della marina mercantile, e dei porti alla viabilità ferroviaria e stradale ed intensificazione della produzione agricola, costituisce tanta parte della rinascita economica del Paese.

Poichè ho accennato ai porti mi sia concesso una brevissima parentesi per altamente compiacermi di quanto così giustamente disse l'onorevole Presidente del Consiglio sul porto di Napoli e sul suo avvenire di supremo interesse nazionale e locale.

La guerra, questa guerra, che si svolse con proporzioni e metodi non previsti, produsse in tutti i paesi belligeranti una febbrile attività industriale, che sorta e sviluppatasi iperbolicamente per le esigenze belliche, è la base di tutto un nuovo mondo di attività industriale nell'ora del fecondo lavoro di pace, per la ricostituzione dello equilibrio dopo la bufera, che tutto ha travolto e sconvolto. E l'Italia dalla guerra ebbe una benefica scossa alle sue ancora latenti energie, che dall'ora tragica trassero prodigioso rinnovato vigore. E questo vigore, che provvide alle armi, alle munizioni, ai velivoli, ai sommergibili, al naviglio guerresco e di commercio, ai servizi tutti di guerra, questo vigore, opportunamente orientato, guidato e

condotto, ha in sé tutti i germi per fronteggiare la crisi del dopo guerra, la cui scossa, come vediamo, è formidabile per l'equilibrio sociale. Ma sarà fronteggiata e superata grandiosamente pel bene del Paese, se i postulati messi a base dell'immenso problema saranno largamente, direi quasi audacemente, concepiti e previsti.

La valorizzazione dell'energia elettrica ancora latente nei nostri fiumi, nei molteplici aspetti delle industrie in genere, di quelle agricole, della trazione, ecc. è di certo uno fra i maggiori nostri problemi tecnici, economici e sociali, portandoci non solo al rigoglioso sviluppo dell'industria e dell'agricoltura, ma alla graduale emancipazione del nostro Paese dalla importazione del carbone.

La forza motrice a buon mercato è l'alimento primo della vita industriale, a cui il nostro inesauroibile carbone bianco dovrà assicurare la più tranquilla rigogliosa continuità.

L'Italia deve tendere a costituire una rete di sangue arterioso idro-elettrico; e mi servo di questa espressione, perchè come il sangue raggiunge le cellule più lontane, così la linfa tanto benefica per l'umana attività, che la scienza ha strappato alle silenti valli per renderla fattrice di tanto benessere, deve giungere fino alle più remote regioni, qual sorgente inesauribile di fecondo lavoro.

Facilitiamo in tutti i modi alle iniziative industriali lo sfruttamento delle acque, ove esso alletta il concorso della privata iniziativa, fermi mantenendo i canoni del rispetto all'interesse pubblico, ma spingiamo, integriamo, con l'aiuto dello Stato, quegli sfruttamenti più grami, che resterebbero abbandonati. Oh! come sarà largamente remunerato l'aiuto speso a tal fine!

L'Italia che ha saputo così meravigliosamente fronteggiare le esigenze finanziarie della guerra, impiegherebbe ad usura il contributo, che si chiedesse per la valorizzazione completa dell'energia prodigiosa, che le sue acque contengono. È questo il principio che bisogna coraggiosamente affermare.

Noi dobbiamo tendere a formare un piano regolatore di questo generale sfruttamento, cominciando dal sostituire all'attuale circoscrizione territoriale provinciale del Genio civile, che ha origine puramente tradizionale e storica, l'altra tecnicamente più logica per bacino

e gruppi di bacini idrografici, coordinando le osservazioni idrografiche e pluviometriche, largamente presidiate da personale scientifico e tecnico. L'Ufficio centrale fa voto in tali sensi ed io insisto in tale voto di capitale importanza. È questa la base seria per gli studi, da cui deve sorgere il piano regolatore.

Noi siamo in Italia in condizioni eccezionalmente favorevoli a tale supremo scopo di così urgente interesse, per la trasformazione dell'industria di guerra in industria di pace; perchè abbiamo le magre dei fiumi alpini, corrispondenti alle picne dei fiumi appenninici, e possiamo quindi, mediante bacini di compensazione, associare a reciproco sussidio, gli impianti a piccole cadute e grandi portate delle medie e basse altitudini, con quelli alpini di alte montagne, di portata limitata e grandissima caduta.

E specialmente la costruzione dei bacini, o laghi artificiali, ha capitale importanza per l'Italia meridionale, e per la sua messa in valore, quale fonte di ricchezza per il nostro riequilibrio economico.

Nel sud d'Italia il regime dei fiumi è quasi sempre torrentizio, quindi disordinato e devastatore. Bisogna creare il fiume perenne, mediante lo sbarramento delle alte valli, con i muraglioni di ritenuta, che immagazzinino le acque di piena in veri laghi artificiali, restituendole gradatamente, durante l'anno, per tutti gli usi industriali ed agricoli, principale fra questi, una benintesa disciplina d'irrigazione, ottenuta così anche a valle delle stazioni rigeneratrici elettriche, ed evitando gli enormi danni degli straripamenti.

Il lago di Muro Lucano, dovuto all'onorevole Nitti, così forte assertore di questo problema, e quello del Tirsi in Sardegna, affermano già tale concetto.

Occorrerà con generali, chiare ed efficaci disposizioni legislative, agevolare sempre più, dovunque è possibile la costruzione di questi serbatoi montani. Bisogna senza preconcetti restrittivi, calcolare fra quali limiti debba oscillare l'aiuto dello Stato per opere di sì alto interesse nazionale, poichè assai difficilmente possono essere affrontate dalla privata iniziativa, senza l'incoraggiamento statale, che potrebbe commisurarsi al grado di perennità, che il lago artificiale conferisce al corso d'acqua. A tali

esigenze parzialmente provvedono le vigenti proposte disposizioni, sottoposte anche esse all'esame del Parlamento, e di ciò mi compiaccio vivamente, ma molto occorre ancora fare!

E, prima di farvi qualche cenno sommario sui vari capisaldi del decreto, mi sia concesso richiamare tutta la vostra benevola attenzione su di un argomento del tutto nuovo, di cui nel decreto non trovasi cenno alcuno.

Noi abbiamo, dirò così, due categorie di utilizzazioni elettriche, alcune cioè di relativa, modesta importanza, che trovano impiego nella regione stessa, altre di colossale potenza, che dalle lontane sorgenti, attraverso centinaia di chilometri vanno a servire i grandi centri dell'urbanesimo industriale.

Ebbene, onorevoli colleghi, noi nell'interesse dell'Italia tutta e del Mezzogiorno in ispecie dobbiamo coraggiosamente affermare che all'agricoltura e alle sue industrie sia devoluta una congrua parte, sempre che tecnicamente è possibile, della linfa elettrica, che corre ruggiosa ai grandi centri industriali urbani.

I comprensori di bonifica, le regioni irrigatorie, i terreni incolti sono condannati spesso a presenziare al passaggio al disopra di essi della energia elettrica, promotrice di ogni progresso, senza mai avvantaggiarsene. Eppure l'applicazione dell'elettricità all'agricoltura, mediante la costruzione di linee elettrico-agricole, irradiantesi dalle centrali esistenti e future, per convogliare la corrente e distribuirla nei poderi per le varie operazioni di aratura, trebbiatura, trinciatura, pileria del riso, lavorazione del latte, azionamento di pompe, sollevamento di acque latenti, ecc., sarebbe del più alto interesse per aumentare il valore produttivo del nostro suolo.

Per eseguire tali reti di distribuzione di energia, le risorse private non sarebbero sufficienti, senza una provvida legge, che riduca le spese d'impianto; giacchè le circostanze economiche, che lo accompagnano, quali il costo della trasformazione della corrente, la variabilità di consumo e di richiesta, la enorme estensione delle reti con piccole utenze, sono altrettanti coefficienti sfavorevoli al suo impiego.

D'altra parte, è necessario promuovere in tutti i modi l'industria agricola del nostro Paese, ed all'uopo si potrebbe modificare la legge del

10 gennaio 1915 sul concorso dello Stato nelle opere di irrigazione, sovvenzionando anche le linee elettrico-agricole.

Sarebbe più ancora desiderabile, per un concetto altamente sociale di giustizia distributiva, che le zone agricole non provviste di proprie risorse locali di energia, e pur attraversate da importanti linee elettriche di trasporto, precipuamente destinate all'urbanesimo industriale, acquistino un vero diritto di ottenere a prezzo equo una, sia pur modesta, percentuale della energia convogliata da dette linee, con tutte le facilitazioni sopra indicate per tali subderivazioni di carattere agricolo.

Far concorrere alla maggiore valorizzazione della terra l'energia elettrica in tutte le sue molteplici applicazioni, significa veramente concorrere alla ricostituzione economica del Paese.

E si noti che, rispetto all'immensa forza destinata e da destinare alle industrie, una percentuale, relativamente minima, sarebbe assorbita dall'agricoltura, cui basterebbero piccole installazioni e saltuarie utenze, secondo le stagioni, per ottenere grandi risultati.

Questo frazionamento delle percentuali modeste sottratte alle grandi utilizzazioni urbane, se e quando tecnicamente possibile, ed in proporzioni variabili, secondo i casi, costituirebbe immenso stillicidio di vero benessere pel Paese, distribuito seguendo le grandi reti; che dalle Alpi all'Appennino portano la misteriosa energia ai grandi centri del lavoro nazionale.

Devesi affermare questo principio e devesi volere fortemente risolvere questo problema, ed io mi permetto in proposito di sottoporre all'esame del Senato, l'aggiunta di un comma all'art. 28.

Esposti questi concetti fondamentali, rileviamo per un momento che, malgrado i difetti della legge dell'84, prima e durante la guerra, mercè la poderosa spinta della smobilitazione industriale, l'Italia ha fatto un grande sforzo circa le utilizzazioni elettriche. Noi avevamo fino al 1914 creati intorno al milione di cavalli idroelettrici effettivi, aumentati e di molto, dal 1914 ad oggi.

Un calcolo sommario, assai difficile a poter dare risultati esatti, fa ritenere ai tecnici, in base ai dati pluviometrici, di raggiungere una forza globale, pari, per lo meno, a quella già

istallata con le sole magre; ma questo minimo di potenza, può essere larghissimamente assai accresciuto mercè i serbatoi montani.

Quale enorme tesoro per l'Italia, quale immenso risparmio d'importazione di carbone, quale rigoglioso sviluppo d'industrie, d'impianti di luce e di forza, per trazione ferroviaria ed ordinaria, quale multiforme, complessa, enorme fonte d'inesauribile ricchezza dovuta ai trionfi dell'ingegno umano, che mercè i prodigi dell'elettrotecnica, strappa alle acque dalle alte valli scorrenti al mare, questa misteriosa energia, di cui conosciamo le leggi, ma ignoriamo la genesi, che si confonde nel grande principio filosofico-matematico, dell'unicità della forza!

Di quanti campi ancora non sfruttati attendiamo frementi il risveglio! Tutte le industrie esistenti da sviluppare e trasformare, specie le elettro-termo chimiche, quelle basate sui forni elettrici, che hanno tante recentissime applicazioni, fra cui principalissima quella di togliere l'azoto dall'aria, che ci circonda, per potentemente vivificare l'agricoltura con i concimi. Queste ultime grandi industrie hanno bisogno di forze ingentissime, come quelle del carburo di calcio e della calciocianamide.

Quante industrie minerarie ed estrattive avremo da incoraggiare! La estrazione delle ligniti, la riduzione della ghisa, dello zinco, delle piriti e simili, sfruttando elettricamente anche il calore latente in tante regioni vulcaniche nostre, così come ad esempio si è fatto, captando i vapori dei soffioni di Toscana.

Ed i grandi risultati di economia massima, si possono ottenere soltanto col piano regolatore delle forze idroelettriche, con la creazione dei bacini montani, con lo spostamento d'una massa di energie da un bacino all'altro, profittando dei recenti altissimi potenziali delle reti di trasporto, con l'associazione oculata delle varie industrie, ottenendosi così i diagrammi compensatori dei consumi, da cui nasce l'utilizzazione continua del cavallo elettrico.

Si pensi, che se si giungesse all'utilizzazione completa del milione di cavalli elettrici, già impiantati, la forza attuale si quadruplicherebbe! Ma chi mai da noi ha affrontato su direttive organiche questo problema?

Siamo andati avanti, ostacolando con grovigli burocratici, con procedure giudiziarie, ca-

villose, le iniziative, e malgrado ciò abbiamo utilizzato oltre un milione di cavalli.

Mi sia lecito osservare in proposito che il nostro principale difetto è stato sempre quello, e in tutti i campi, di tendere a soluzioni di problemi parziali a singoli, mai di affrontare soluzioni organiche e complete, che, se pure parzialmente eseguite, hanno sempre il grande pregio di conservare l'unicità d'indirizzo.

La relazione della Commissione, che è a disposizione del Senato, tratta diffusamente tutti i lati del complesso problema.

Io mi limiterò ad un fugacissimo cenno del nostro studio, che ha tenute presenti tutte le tendenze, mantenendosi ad esse estranee, per raggiungere la doverosa, massima obiettività.

Con larghezza di visione politica, abbiamo accettato, il principio della statizzazione delle forze idrauliche, facendo tacere le obiezioni, che sarebbe facile muovere al riguardo, in considerazione dell'alto fine sociale ed economico, verso cui si tende, con la costituzione di un futuro demanio nazionale delle acque a vantaggio della collettività.

Abbiamo, però, con opportune mitigazioni, emendamenti e nuove proposte, cercato di limitare l'immediato, inevitabile danno alle industrie; nascente dalla caducità dell'esercizio dall'aumento degli oneri, dalle modalità del riscatto, elementi tutti non certo favorevoli alla diminuzione del prezzo dell'unità prodotta.

Noto di passaggio che alcuni nostri emendamenti trovano già favorevole accoglimento nella dottissima relazione al Senato, dell'illustre collega senatore Rolandi-Ricci.

Abbiamo voluto equiparare le piccole alle grandi derivazioni nei vantaggi di cui beneficiavano le sole grandi, e ciò allo scopo di vedere una buona volta affermato nella legge, il concetto di un provvido incoraggiamento all'agricoltura del Mezzogiorno, che fruisce nella quasi totalità di piccole derivazioni. Inoltre, ci siamo preoccupati dell'irrigazione, che è tanta parte della fecondità delle terre, delle bonifiche del sollevamento delle acque latenti, che saranno la resurrezione di tanti terreni incolti.

Circa poi lo sviluppo dell'industrie agricole in generale, abbiamo fortemente propugnata, come ho detto e ripeto, la proposta delle importantissime linee elettriche-agricole, e su ciò richiamiamo di nuovo tutta la vostra attenzione.

La semplificazione della procedura per la istruttoria, in modo di contemperare la priorità della domanda con le più vaste utilizzazioni idriche posteriormente richieste, sono state oggetto di speciali proposte, come pure i nuovi istituti che il decreto prevede, cioè Consiglio e Tribunale delle acque.

Esaminato così tutto il problema nella sua vastissima complessità, considerato in se stesso e nei suoi rapporti con tutta la economia nazionale, risulta come e quanto la sua soluzione concorra, con lo sviluppo dei trasporti, con la costruzione di un naviglio mercantile proporzionato ai veri bisogni dell'Italia, della cui deficienza sentimmo e sentiamo tutto il danno, a formare la solita base della nuova e rigogliosa struttura economica del paese.

Onorevoli colleghi, tutti sappiamo e sentiamo quali valorizzazioni e svalorizzazioni si sono dal conflitto determinate. Le nuove esigenze affermate, i nuovi rapporti commerciali internazionali, il giuoco delle alleanze, la crisi della mano d'opera, l'aumento dei salari, quello del costo della vita, l'aumento del prezzo delle derrate, il liberismo ed il protezionismo, tutto questo insieme giuoca e giuocherà in forme disordinate e pericolose, se noi non avremo la visione chiara che bisogna energicamente evolversi con ordine e con disciplina, sì, ma con grande, leale visione dei bisogni nuovi e dei nuovi diritti, che la guerra ha creato in tutte le classi che, dopo i sacrifici da tutti subiti, hanno bene il diritto di respirare con maggiore larghezza, l'ossigeno vivificatore, che si sprigiona dalla fonte della vita nuova, sorta da questa lotta senza limiti e senza confini, che ha travagliato il mondo. Ed il riequilibrio della società sta nella grande intensificazione dell'attività umana, non più assorbita dalla guerra e dalle sue esigenze, ma dal fecondo lavoro di pace. A questo altissimo fine, tutti gli uomini dell'ordine, a qualsiasi gradazione politica appartengano, debbono ispirare la loro azione. L'Italia, che durante la guerra seppe dar prova di sì grande altezza morale, pari sempre a tutte le esigenze e a tutti i sacrifici, dovrà ora con non minore energia, provvedere agli ingenti grandi problemi di carattere sociale, economico e politico. Il popolo italiano, che conserva intangibili le grandi tradizioni della patria, manterrà ferma ed incrollabile la

difesa delle istituzioni, che sono la piattaforma storica e secolare dell'unità nazionale; e ispirandoci al supremo concetto della libertà nell'ordine e dell'ordine nella libertà, faciliteremo quanto, con rapida, ma leale, legale ed ordinata evoluzione, può e devesi fare, coordinando le più larghe ed ardite riforme sociali, al grande problema della intensificazione della produzione e del lavoro.

Una nuova era ci attende, e noi dobbiamo lavorare e rinnovare le fonti dell'attività umana, fondendo in una unica forza, le forze di tutte le classi, che nella guerra rinnovarono il più nobile patto di fratellanza, suggellato dai dolori e dai sacrifici. Da ciò nascerà il futuro assetto sociale, avvolto in una visione di benessere e di progresso, che si irraderà nel mondo, nel nome di Roma Madre, madre alma ed eterna, di eroici figli, che seppero volere e conquistare per la Patria e per gli alleati la vittoria del diritto e della giustizia, che rimane intangibile, malgrado interessi e coalizioni, che ne insidiano i risultati. Ma anche le amarezze e le delusioni di questa ora inattesa, siano monito di un nuovo compito per noi e per le generazioni future. A queste generazioni noi lasceremo così in retaggio una Italia più grande e più forte, una Italia, che, sorta dalla fiammata eroica della repubblica partenopea, affermata fra le rivoluzioni e le battaglie dell'indipendenza, ha suggellata ora, con questa immane lotta affrontata con sì alta idealità, il ciclo storico della sua imperitura grandezza. (*Applausi vivissimi*).

Do ora lettura della mia proposta di comma aggiunto all'art. 28:

« Con le norme di cui sopra è concesso altresì ai comuni che sono attraversati dalle linee di derivazione di forza idroelettrica, riuniti in Consorzio, ove occorra, ancora una quantità totale di energie elettriche non superiore al 5 per cento di quella derivata, da destinarsi esclusivamente ai bisogni agricoli dei territori dei comuni medesimi.

« Per la esecuzione delle opportune opere necessarie alla derivazione ed utilizzazione della energia concessa sarà provveduto con i criteri di cui nella legge 10 gennaio 1915 sul concorso dello Stato nelle opere d'irrigazione ».

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rimandato a domani.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 LUGLIO 1919

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale è prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. Conversione in legge

dei decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806, e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni di acque pubbliche (Numeri 316-A bis; 327-A bis, 416-A bis e 316-A bis).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 7 ottobre 1919 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.